



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Determinazione del Capo Settore SERVIZIO TECNICO

Registro Settore n. 261 del 30/07/2026

Oggetto: Risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 122, c.3 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 92, c.1, lett. e), per grave violazione delle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008, ed ai sensi dell'art. 122, c.4 del D.lgs 36/2023 per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori di "Adeguamento sismico del plesso della scuola secondaria di primo grado "Archimede"". CUP: C45E24000030002- CIG: B734F6D50C.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

CUP: C45E24000030002 - CIG: B734F6D50C

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 63/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Premesso che:

- con la determina del Capo del Settore Tecnico 280 del 13.12.2016 lo scrivente viene nominato RUP dei succitati servizi connessi, riconfermato anche con successiva determina del Capo del Settore Tecnico n. 124 del 28/04/2021;
- con la delibera della Giunta Comunale n. 106 del 04.10.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'adeguamento sismico del plesso della scuola secondaria di primo grado "Archimede", per un importo complessivo di € 2.990.000,00, redatto dal "RTP - Ing. Signorello Salvatore (mandatario);
- con il D.D. n.656 del 30 Dicembre 2024 - Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, il nostro comune ha avuto finanziati n. 3 interventi di edilizia scolastica tra cui figura la progettazione dell'adeguamento sismico per la scuola secondaria di primo grado "Archimede" per un importo di € 2.990.000,00;
- con la convenzione Stipulata tra l'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica e l'Ente beneficiario di finanziamento inviata in data 12/02/2025 con n. prot. 2190, ci è stato confermato il contributo finanziario per l'importo di euro € 2.990.000,00;
- a seguito dell'entrata in vigore del prezzario regionale 2024 prorogato per l'anno 2025 con Decreto Assessoriale n. 4/Gab del 14 gennaio 2025, il progetto di cui sopra doveva essere adeguato e aggiornato;
- il progetto di livello esecutivo di che trattasi riadeguato e riaggiornato al nuovo prezzario, è stato trasmesso dal "RTP - Ing. Signorello Salvatore (mandatario)" ed acquisito da questo Ente in data 25/02/2025 n. prot. 2833, per un importo complessivo di € 2.990.000,00, di cui € 2.444.291,93 per lavori ed € 545.708,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 27.03.2025, è stato riapprovato il

- progetto esecutivo inerente i lavori di adeguamento sismico del plesso della scuola secondaria di primo grado “Archimede”, redatto sempre dal succitato “RTP - Ing. Signorello Salvatore (mandatario)”, per un importo complessivo di € 2.990.000,00, di cui € 2.444.291,93 per lavori ed € 545.708,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione, da finanziare con i fondi a valere sul D.D. n.656 del 30 Dicembre 2024- Fondo sviluppo e coesione 2021-2027;
- con la determina del Capo del Settore Tecnico 241 del 13.08.2025, sono stati aggiudicati alla società K2 s.r.l., con sede in via La Marmora n. 115 – 97019 Vittoria (RG), avente C.F. e P. IVA 01667290884, i lavori di “adeguamento sismico del plesso della scuola secondaria di primo grado “Archimede” per un prezzo complessivo di €1.715.543,43 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell’IVA;
 - con la determina del Capo del Settore Tecnico 306 del 10.10.2025, al fine di garantire la continuità del servizio di che trattasi è stato nominato nuovo RUP dei succitati servizi connessi, l’Arch. Andrea Falconeri dell’UTC, considerato che lo scrivente RUP è stato assente dal lavoro per motivi di salute per un lungo periodo;
 - con contratto di Rep. N. 547 di Rep. del 17/10/2025, la Stazione Appaltante ha affidato all’Impresa K2 s.r.l., con sede in via La Marmora n. 115 – 97019 Vittoria (RG), avente C.F. e P. IVA 01667290884, l’esecuzione dei succitati lavori di “adeguamento sismico del plesso della scuola secondaria di primo grado “Archimede”, per l’importo contrattuale di €1.715.543,43 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e al netto dell’IVA;
 - con la determina del Capo del Settore Tecnico n. 82 del 13.03.2026 lo scrivente, rientrando al lavoro dopo l’assenza per malattia, viene rinominato RUP dei succitati servizi connessi;
 - ai sensi del contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e della normativa vigente, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere a regola d’arte, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel POS trasmesso dalla stessa ditta e nella normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono state accertate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dalla Direzione dei Lavori e gravi e reiterate irregolarità nell’organizzazione e gestione del cantiere, tali da compromettere la sicurezza delle lavorazioni, l’incolumità dei lavoratori e il regolare andamento dell’appalto;
 - In particolare, con Ordine di Servizio n. 01_CSE prot. n. 9795 del 04/06/2026, a cui peraltro l’impresa esecutrice dei lavori non ha mai ottemperato, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, a seguito delle gravi criticità riscontrate e formalmente verbalizzate, ha intimato all’Impresa di provvedere senza indugio e comunque entro il termine perentorio di 24 ore dal ricevimento dell’atto, al ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere mediante l’eliminazione delle situazioni di grave rischio rilevate, procedendo contestualmente alla costituzione in mora dell’Appaltatore, e rappresentando espressamente che l’atto costituiva anche l’avvio del procedimento per l’attivazione delle procedure finalizzate alla risoluzione del contratto, così come prevista dagli artt. 11, c. 2 e 15 del C.S.A. oltre che dall’art. 92, c. 1, lett. e) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (All. 1);
 - Il D.LL. con disposizione n. 2 dell’8/06/2026, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, c.3 e dell’art. 10, c.2, dell’allegato II.14 del Dlgs 36/2023, reitera le contestazioni degli addebiti come già formulati dal C.S.E. con il predetto OdS n. 01_CSE prot. 9795 del 04.06.2026 e assegna 15gg per le controdeduzioni al RUP così come previsto dal predetto art. 10, c.2 (All. 2);
 - Il predetto termine è scaduto in data 23.06.2026 senza che l’appaltatore abbia risposto per cui non avendo superato gli addebiti contestati a seguito del grave inadempimento accertato dal CSE, con permanenza delle gravi condizioni di rischio precedentemente accertate, a termini del c.3 del predetto art. 10 dell’allegato II.14 del Dlgs 36/2023, il contratto, su proposta del RUP, va risolto;
 - la Direzione dei Lavori, preso anche atto della persistente inosservanza delle disposizioni precedentemente impartite, della mancata rimozione delle criticità contestate e del grave ritardo

accumulato nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al cronoprogramma contrattuale, ha emesso l'Ordine di Servizio n. 8 prot. n. 9815 del 04/06/2026, (All. 3), con il quale ha innanzitutto rigettato puntualmente i contenuti di una precedente nota dell'impresa con prot. 9702 del 03.06.2026 senza che detto O.E. ne abbia manifestato dissenso alcuno, per cui è da ritenersi acquiescente e, a seguire:

- ha contestato formalmente la perdurante inottemperanza dell'Appaltatore (ordini di servizio nn. 4-5-7);
- ha rilevato il grave ritardo nell'esecuzione delle opere (ordini di servizio nn. 1-3-6-7);
- ha ordinato ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione delle lavorazioni in ritardo assegnando un termine di 30gg dal ricevimento dell'atto, con verifica a 15gg dell'avvenuto recupero di almeno metà del ritardo accumulato significando che trascorso infruttuosamente già il primo dei suddetti termini si sarebbe proceduto alla redazione del processo verbale in contraddittorio ed alla conseguente risoluzione contrattuale;
- il CSE data la presenza in cantiere di un rischio grave e immediato ha disposto che qualsiasi accesso in esso dovesse essere munito di una sua preventiva autorizzazione in quanto qualsivoglia attività non poteva che essere successiva alla messa in sicurezza del cantiere stesso (All. 4);
- l'impresa K2 s.r.l. con nota acquisita da questo Comune al prot. N. 10486 del 16/06/2026, ha pertanto chiesto l'accesso in cantiere per il Geom. Incardona Mario e l'Ing. Raciti Giuseppe per il giorno 19.06.2026, senza fornire spiegazioni in merito;
- il C.S.E., con nota Prot. N. 10613 del 18/06/2026, rispondeva all'impresa K2 s.r.l., contestando la genericità della richiesta avanzata, la quale era priva di adeguata motivazione e quindi non risultava compatibile con le disposizioni impartite al fine di garantire la sicurezza in cantiere che continuava a versare in una situazione di rischio grave e immediato;
- successivamente l'impresa K2 s.r.l., con nota acquisita da questo Comune al prot. N 0011052 del 24/06/2026, quindi ben oltre il termine dei 15gg assegnato ai sensi dell'art. 122, c.4, del D.lgs 36/2023, per recuperare almeno metà del grave ritardo accumulato nelle lavorazioni rispetto al cronoprogramma contrattuale, ha chiesto l'autorizzazione preventiva all'accesso nell'area di cantiere, nelle persone del Geom. Incardona Mario, Ing. Raciti Giuseppe e sig. Scrofani Raffaele, la cui presenza in cantiere è *“dettata dall'esigenza di eseguire accurato progetto riguardante la sicurezza da redigere da parte dei su menzionati nella porzione di area consegnata alla K2 SRL affinché la stessa possa continuare ad eseguire i lavori di cui in oggetto”*;

Considerato che:

- l'inosservanza degli Ordini di Servizio costituisce violazione di obblighi contrattuali essenziali, incidendo direttamente sul potere di direzione e controllo attribuito dalla legge e dal contratto alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal C.S.E. assume particolare gravità in quanto riferito a misure indispensabili ad eliminare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- l'Impresa, nonostante la formale costituzione in mora e la chiara rappresentazione delle conseguenze derivanti dall'ulteriore inadempimento, ha mantenuto una condotta omissiva e contraria agli obblighi assunti con il contratto;
- la reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dagli organi tecnici della Stazione Appaltante integra una condotta incompatibile con il corretto svolgimento del rapporto contrattuale;
- il grave ritardo maturato nell'esecuzione delle lavorazioni, unitamente alle persistenti violazioni in materia di sicurezza e alla mancata esecuzione degli ordini impartiti, evidenzia una situazione di

inadempimento non episodica ma strutturale, tale da compromettere definitivamente il conseguimento dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione;

- la permanenza dell'Impresa K2 s.r.l. nell'esecuzione del contratto risulta incompatibile con le esigenze di sicurezza del cantiere, con la corretta esecuzione delle opere e con il rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento;
- la mancata ottemperanza agli ordini di servizio ha portato anche all'accumulo di un notevole ritardo oltre a costituire un grave inadempimento contrattuale;
- in riferimento alla nota dell'impresa K2 s.r.l., acquisita da questo Comune al prot. N 0011052 del 24/06/2026, non si è reso necessario autorizzare l'accesso nell'area di cantiere, nelle persone del Geom. Incardona Mario, Ing. Raciti Giuseppe e sig. Scrofani Raffaele, in quanto oltre ad essere assolutamente tardiva è anche dilatoria e strumentale perché la motivazione prodotta trova ampiamente riscontro negli atti d'appalto quali il PSC e il relativo POS di riferimento, e per cui non è necessario redigere alcun *"accurato progetto riguardante la sicurezza"*, ma occorre rispettare quanto già in atti;

Visto il verbale di constatazione del 07.07.2026 del Direttore dei lavori unitamente al CSE, redatto in contraddittorio con l'impresa, ai sensi dell'art. 122, c.4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con cui, in riferimento ai tempi assegnategli con l'OdS n. 8 al fine di allineare, entro 30gg le lavorazioni al cronoprogramma, con una prima verifica dopo 15gg, si accerta che lo stato del cantiere non è mutato per cui occorre procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (All. 5);

Constatato altresì che, per l'impresa appaltatrice nell'ambito del predetto sopralluogo, non era comunque presente il legale rappresentante e che nessuno degli intervenuti (qualificati come un consulente dell'impresa, il capo cantiere e un tecnico interno all'impresa), ne ha prodotto delega per cui le loro dichiarazioni appaiono inefficaci perché rese da soggetti inidonei a rappresentare e ad impegnare l'impresa;

Che la dichiarazione inserita da controparte nel verbale di constatazione, fermo restando quanto anzidetto per la rappresentanza, nel merito è del tutto infondata e, in ogni caso, assolutamente tardiva, anche perché in seno all'OdS n. 8/2026, prima richiamato e mai contestato dall'impresa, è stato precisato che "l'intervento riferito ai plinti di fondazione, e le relative modalità esecutive, sono stati già discussi in cantiere" per cui è evidente che l'impresa aveva ottenuto le necessarie istruzioni operative, a conferma della strumentalità di quanto contenuto nella dichiarazione tardiva;

Constatato che l'impresa non ha prodotto le controdeduzioni relative alla situazione di rischio grave e immediato venutasi a creare in cantiere tant'è il CSE ha avviato le procedure per la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 11, c.2, e 15 della parte I al C.S.A. e dell'art. 92, c.1, lett. e) del Dlgs 81/2008, così come previste dall'art. 10, c.2, dell'Allegato II.14 del 36/2023 per cui, ai sensi del successivo comma 3 la stazione appaltante deve dichiarare risolto il contratto;

Che nonostante l'impresa, a causa dei gravi ritardi maturati, con OdS n. 8 del 04.06.2026 abbia avuto assegnati, a termini dell'art. 122, c.4, del Dlgs 36/2023, 30gg per riallinearsi al cronoprogramma dei lavori con una prima verifica a 15gg dal verbale di constatazione in contraddittorio del 07.07.2026, benché l'appaltatore non fosse adeguatamente rappresentato, risulta che in cantiere nulla è mutato per cui la stazione appaltante ai sensi del predetto comma 4 deve risolvere il contratto;

Richiamato pertanto l'art. 122, c.3, del D.Lgs. n. 36/2023, che attribuisce alla Stazione Appaltante il potere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento dell'esecutore, previa contestazione degli addebiti e instaurazione del contraddittorio procedimentale;

Richiamato altresì l'art. 122, c.4, del D.Lgs. n. 36/2023, in cui si stabilisce che la Stazione Appaltante, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, procede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, previa contestazione degli addebiti e instaurazione del contraddittorio procedimentale;

Ritenuto che le condotte sopra descritte integrino gravi e reiterati inadempimenti contrattuali, tali da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023, risultando irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;

Che ricorrono altresì le condizioni per l'attivazione della copertura assicurativa prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 117 (garanzie definitive) del Dlgs. 36/2023, giusta polizza della Reale Mutua Assicurazione n.2025/50/2728805, agenzia 883 Ragusa, del 27.10.2025;

Dato atto che la D.LL. nella disposizione di servizio n. 1 del 04.06.2026 trasmessa all'impresa con nota Prot. N.0009822 del 04/06/2026, ha contestato l'inottemperanza a precedenti OdS per cui ha disposto l'applicazione della penale prevista all'art. 4.10 del C.S.A. nella misura giornaliera dello 0,3 per mille a far inizio da pari data e quantificata dalla D.LL. fino alla data del 19.06.2026 – termine quindicinale entro cui l'impresa avrebbe dovuto recuperare almeno metà del ritardo accumulato per non incorrere nella risoluzione contrattuale - in €8.852,48;

Vista la relazione particolareggiata con allegata stima dei lavori correttamente eseguiti, acquisita dallo scrivente in data 28.07.2026, prot. 13488, redatta dal D.LL. ai sensi del C.1, dell'art. 10, dell'allegato II.14 al Dlgs n. 36/2023, da cui risultano lavori eseguiti per € 54.259,19, il cui importo, al netto delle penali sopra richiamate, ammonta a € 45.406,71, e va riconosciuto all'appaltatore (All. 6);

Rilevato che nel corso dei lavori è stato emesso n. 01 (uno) certificato di pagamento per il complessivo importo lordo di € 405.740,36, di cui € 368.854,87 per imponibile, e di € 36.885,49 per IVA al 10%, quale anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, garantito con polizza della Reale Mutua Assicurazione n. 2025/50/2730359, agenzia 883 Ragusa, del 19.11.2025, dell'importo di € 379.921,00 comprensivo di interessi, di cui si effettuerà l'escussione per l'eccedenza rispetto a quanto pagato all'appaltatore, che è pari a € 299.000,00, giusta quietanza n. 117 del 20.02.2026, maggiorata dell'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, e al netto dell'IVA che sarà recuperata dal settore AA.FF. a termini di legge;

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il contratto di appalto N. 547 di Rep. del 17/10/2025;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- la L.R. 12/2011 e s.m.i.;
- le normative vigenti in materia;

RICONOSCIUTA la propria competenza,

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di dichiarare ai sensi dell'art. 122, c.3 del D.lgs 36/2023 e dell'art. 92, c.1, lett. e), per grave violazione delle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008, ed ai sensi dell'art. 122, c.4 del D.lgs 36/2023 per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la risoluzione del contratto di appalto Rep. n. N. 547 di Rep. del 17/10/2025, stipulato con l'Impresa K2 s.r.l., con sede in via La Marmora n. 115 – 97019 Vittoria (RG), avente C.F. e P. IVA 01667290884, relativo ai lavori di “Adeguamento sismico del plesso della scuola secondaria di primo grado “Archimede”;

2.Di approvare la relazione particolareggiata di cui al C. 1 dell'art. 10, dell'allegato II.14 al Dlgs n. 36/2023, con allegata l'indicazione della stima dei lavori eseguiti regolarmente, redatta dalla D.LL. ed acquisita al prot. 13488 del 28.07.2026, il cui importo pari a € 45.406,71 al netto della penale di € 8.852,48 applicata con disposizione n. 1 del 04.06.2026, va riconosciuto all'appaltatore;

3.Di escutere la garanzia prestata ai sensi dell'art. 117 del Dlgs 36/2023, per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali con polizza della Reale Mutua Assicurazione n. 2025/50/2728805, agenzia 883 Ragusa, del 27.10.2025, per un importo garantito di € 92.213,72;

4. Di escutere la garanzia fidejussoria giusta polizza della Reale Mutua Assicurazione n. 2025/50/2730359, agenzia 883 Ragusa, del 19.11.2025, prestata per l'erogazione dell'anticipazione per un importo di €247.444,36, pari alla differenza tra quanto anticipato all'appaltatore (pari ad € 299.000,00), giusta quietanza di pagamento n.117 del 20.02.2026, e quanto dovuto all'impresa per i lavori di correttamente eseguiti, al lordo delle penali (pari ad € 54.259,19), e maggiorati degli interessi legali (pari a € 2.703,55), a far data dalla data della quietanza di pagamento di detta anticipazione;

5. Dare atto che l'IVA versata in applicazione del meccanismo dello split payment in riferimento al pagamento effettuato per l'anticipazione, per un importo €. 29.900,00, sarà recuperata dal settore AA.FF. a termini di legge;

6. Di riservare alla Stazione Appaltante ogni azione finalizzata:

- al recupero delle maggiori somme eventualmente necessarie per il completamento dell'intervento;
- all'accertamento e alla quantificazione di tutti i danni diretti e indiretti subiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore;
- all'applicazione di ogni ulteriore misura prevista dalla legge e dai documenti contrattuali.

7. Di notificare il presente provvedimento all'Impresa K2 s.r.l., con sede in via La Marmora n. 115 – 97019 Vittoria (RG), avente C.F. e P. IVA 01667290884, alla Direzione dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, al Collaudatore e agli uffici competenti per i successivi adempimenti, nonché all'Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica Regionale e all'ANAC e contestualmente disporre, con preavviso di 20gg, così come stabilito dall'art.10, c.4, dell'Allegato II.14, del Dlgs 36/2023, che il D.LL. curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e delle opere realizzate, nonché l'inventario e la ricognizione dei materiali, mezzi d'opera, attrezzature e opere provvisorie presenti in cantiere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

8. Di dare atto che l'Impresa K2 s.r.l., dovrà ripiegare il cantiere già allestito e sgomberare le aree di lavoro e le relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato, così come stabilito dall'art. 122, c.8, del Dlgs 36/2023;

9. Di procedere per il proseguo e il completamento delle opere dei lavori di che trattasi, salvo rifiuto di parte degli OO.EE. interpellati con le modalità previste dall'art. 124 del Dlgs 36/2023, nel rispetto della graduatoria di aggiudicazione;

10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Donato Aparo

firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

=====

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il responsabile del settore SERVIZIO TECNICO:

Visto l'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/00.

ATTESTA

La regolarità amministrativa dell'adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MILAZZO LORENZO

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

=====

IL CAPO DEL SETTORE TECNICO

VISTA l'allegata proposta del responsabile del procedimento;

VISTO l'art. 7 e 8 della L.R. 7/2019;

VISTA la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lvo n. 36/2023;

VISTA l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse così come contemplate dall'art.16 del d.lvo n. 36/2023 e dal DPR 62/2013;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

- 1) Approvare l'allegata proposta di determina del Responsabile del Procedimento;
- 2) Dare atto che la presente determinazione, previa l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis c. 1 del D. L.vo n. 267/00 e s.m.i., da parte del capo settore AA.FF., avrà valore legale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.5/2011, successivamente all'inserimento nel sito telematico dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MILAZZO LORENZO**

Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi